CAMERA DEI DEPUTATI N. 2168-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **SCAGLIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

alla Presidenza il 5 settembre 1951

—

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo provvisorio di trasporto aereo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, concluso a Roma il 23 dicembre 1950

Presentata alla Presidenza il 30 novembre 1951

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Accordo provvisorio di trasporto aereo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia concluso a Roma il 23 dicembre 1950 ha lo scopo di permettere l'inizio del traffico aereo tra i due Paesi.

L'Accordo stabilisce le linee di servizio aereo che vengono autorizzate (articolo 1 e allegato); le norme per la scelta delle imprese autorizzate all'esercizio del traffico aereo sulle linee designate (articoli 2 e 6); le disposizioni relative alle tasse e ai diritti dovuti per l'utilizzazione degli aerodromi e al pagamento dei diritti doganali (articolo 3); le norme per il riconoscimento della validità dei certificati di navigabilità, le patenti di abilitazione e le licenze rilasciate da ciascuna delle due Parti (articolo 4) e per l'applicazione delle leggi e dei regolamenti relativi all'entrata e all'uscita dai rispettivi territori sia degli aeromobili che dei passeggeri (articolo 5); le modalità da seguire per la modifica (articolo 9) e per la denuncia (articolo 12) dell'Accordo stesso, nonché per la soluzione mediante giudizio arbitrale di

qualunque controversia relativa all'applicazione dell'Accordo stesso che non fosse possibile risolvere con trattative dirette fra le due Parti (articolo 10).

Poiché la Jugoslavia non ha aderito alle convenzioni di Chicago e delle Bermude l'articolo 7 contempla l'impegno dell'assistenza reciproca agli aeromobili che si trovino in difficoltà e, nel caso di incidenti gravi, l'obbligo di un'inchiesta, alla quale il Paese a cui l'aeromobile infortunato appartiene potrà partecipare con propri osservatori; e l'articolo 8 elenca i documenti di cui gli aeromobili devono essere muniti.

La completa reciprocità su cui l'Accordo è fondato e la sua evidente rispondenza all'interesse dei due Paesi ne giustificano l'approvazione.

SCAGLIA, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

ART. 1.

È approvato l'Accordo provvisorio di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia e scambio di note, conclusi a Roma il 23 dicembre 1950.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambio di note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.